

**COMUNE DI ONO SAN PIETRO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.)**

*modificato ai sensi della Legge 23 maggio 2014, n°47 e della Legge 28  
dicembre 2015, n° 208 (legge di stabilità 2016)*

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 05 del 11/04/2016**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 03 del 27/03/2017**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 04 del 05/03/2018**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 15 del 11/03/2019**



**COMUNE DI ONO SAN PIETRO**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**INDICE**

1. PREMESSA
2. DISCIPLINA GENERALE IUC
3. REGOLAMENTO COMPONENTE IMU
4. REGOLAMENTO COMPONENTE TASI
5. REGOLAMENTO COMPONENTE TARI

## 4. PREMESSA

### IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- 3) della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## **2. DISCIPLINA GENERALE IUC**

- ART. 1 DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC
- ART. 2 TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA IUC
- ART. 3 DICHIARAZIONI
- ART. 4 MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO
- ART. 6 INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI
- ART. 7 RISCOSSIONE
- ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 9 ACCERTAMENTO
- ART. 10 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 11 AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 12 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 13 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
- ART. 14 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
- ART. 15 RISCOSSIONE COATTIVA – RIMBORSI
- ART. 16 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
- ART. 17 ENTRATA IN VIGORE

## ART. 1 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

1. Con il presente regolamento, **adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997**, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta unica comunale ( IUC ) istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge del 27/12/2013, n. 147. Inoltre:

a) per quanto riguarda la **TARI TARIP**:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; ~~che possono tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;~~
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

b) per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni; ~~che possono tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;~~
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## ART. 2 – TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA IUC

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato dalla norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le tariffe della **TARI TARIP** in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; ~~redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;~~
- b) le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c) le aliquote IMU.

## ART. 3 – DICHIARAZIONI

### **DICHIARAZIONE IMU**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

4. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

### **DICHIARAZIONE TASI**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

2. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori non titolari del diritto reale sugli immobili soggetti alla TASI, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

## DICHIARAZIONE TARIP

1. La dichiarazione ai fini TARIP va presentata prima dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree soggetti al tributo siti nel territorio del Comune.

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione TARIP devono essere denunciate al Comune entro 30 gg a quello in cui interviene la variazione, ed hanno effetto dal giorno successivo alla data della dichiarazione di variazione.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione dei contenitori dotati di Tag UHF consegnati.

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall'Ente, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o detenzione ovvero dalla data in cui sono intervenute le modificazioni di cui sopra. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere



obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

6. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o detengono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova dichiarazione d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

7. Nel caso di decesso del contribuente, il tributo viene volturato d'ufficio, salvo diversa disposizione, all'intestatario della scheda di famiglia del nucleo familiare di appartenenza.

8. Nel caso di emigrazione o trasferimento del nucleo familiare e di accertata cessata occupazione dei locali, si provvede alla cessazione d'ufficio e, a seguito della dichiarazione e salvo subentro di altri, si provvede a richiedere il tributo al titolare del diritto reale sull'immobile.

9. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti che ha a disposizione che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi 30 giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

## ART. 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI e dell'IMU è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI TARIP è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

## **ART. 5 – SCADENZE DI VERSAMENTO**

### **1. IMU**

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo del 9/07/1997, n. 241, e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale del 23/11/2012. 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 28/09/1998, n. 360, entro il termine di legge. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

### **2. TASI**

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo del 9/07/1997, n. 241, e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale del 23/11/2012. 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 28/09/1998, n. 360, entro il termine di legge. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

### **3. TARIP**

L'importo della TARIP dovuta in acconto deve essere versato in n. 2 rate fissate al 16 settembre ed al 16 novembre di ogni anno. E' consentito il pagamento in unica soluzione del primo avviso in acconto con la scadenza del 16 settembre.

L'importo della TARIP dovuta a conguaglio per l'anno precedente dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 16 marzo dell'anno successivo.

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate e in modo anche differenziato con riferimento alla TARIP e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre relativamente alla TASI e all'IMU. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Per il solo anno 2014, la scadenza della prima rata relativa al versamento della TASI è prevista per il 16 ottobre 2014, ai sensi del D.L. n. 88/2014.

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza 16 settembre e 16 novembre relativamente alla TARI TARIP. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre.

## **ART. 6 – INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI**

1. Il Comune provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARIP. e TASI.

2. Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il tributo TASI, lo stesso dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento.

3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica disposizione normativa.

## **ART. 7 – RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

2. Le singole componenti di imposta non sono dovute qualora esse siano inferiori a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito ad ogni singola componente complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ART. 8 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **ART. 9 – ACCERTAMENTO**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
8. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

9. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

10. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

## **ART. 10 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. E' confermato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente;

2. Competente alla definizione dell'accertamento con l'adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile del tributo;

3. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica.

4. Il responsabile del procedimento, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questo regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione. In altre parole il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà in tal senso:

a) se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza.

6. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma a), il responsabile del procedimento, valuta l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con

particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

7. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

3. ~~L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione del tributo conseguente all'attività di controllo formale della dichiarazione.~~

4. ~~Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano pertanto dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.~~

## **ART. 11 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA D'UFFICIO O PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE - IL CONTRADDITORIO**

### **Avvio del procedimento per iniziativa d'Ufficio**

1. Il Funzionario Responsabile IUC, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
- c) il nominativo del responsabile del procedimento e dell'Istruttoria.

### **Avvio del procedimento per iniziativa del Contribuente**

2) Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui al comma 1 può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di un'istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.

L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.

L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

### **Contraddittorio**

1. Per ogni incontro con il Responsabile del Procedimento, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal funzionario e dall'utente, nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un delegato. In tal caso la copia delle delega sarà acquisita agli atti del procedimento.

~~2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Funzionario Responsabile e/ o eventuali soggetti incaricati e/o l'UFFICIO COMPETENTE, disporranno, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.~~

~~3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.~~

~~4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.~~

~~5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.~~

~~6. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati.~~

~~7. All'atto del perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.~~

## ART. 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

– con la mancata ed ingiustificata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito di cui all'art.11 comma 1 del presente regolamento che comporta la rinuncia alla definizione dell'atto di accertamento con adesione;

– **per il procedimento avviato dall'Ufficio** con la redazione di un Verbale scritto ( in duplice copia) di definizione del rapporto tributario sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal Responsabile del Tributo, contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;

– **per il procedimento su richiesta volontaria del contribuente**, con l'emissione di atti di accertamento per le annualità richieste, elaborati con l'applicazione di sanzioni ridotte ai sensi di legge;

~~2. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un terzo.~~

## ART. 13 ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

**1. L'atto di accertamento di adesione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva dovuta.**

~~o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.~~

~~e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa).~~

~~Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 12.~~



2. Qualora la somma complessiva dell'accertamento di adesione risulti superiore a 2.000,00 € (duemilaeuro), il contribuente, con istanza scritta, può richiedere la rateizzazione, in un massimo di n. 8 rate trimestrali di pari importo o comunque in rate mensili di pari importo per un periodo massimo rateizzabile di 24 mesi. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data del perfezionamento dell'atto di adesione.

3. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura di due punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno sulla somma ancora dovuta, decorrenti dalla data di scadenza della rata non versata (comma 165, articolo 1, L. 296/2006).

4. Per la riscossione di quanto dovuto e non versato verrà dato corso alla procedura coattiva.

## **ART. 14 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima

## **ART. 15 – RISCOSSIONE COATTIVA – RIMBORSI**

1. Ai fini di cui al presente comma, si rimanda al Regolamento per la riscossione diretta delle entrate tributarie e patrimoniali di competenza dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre", approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 35 del 03/06/2013 ed eventuali s.m.i.

## **ART. 16 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.  
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.